



21.09.2018

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, OPSR; RS 814.600)

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2018

Riferimento/Numero d'incarto: Q444-0151

Indice

1	Introduzione	3
1.1	Situazione iniziale	3
1.2	Smaltimento delle ceneri di legno: le disposizioni dell'OPSR	3
1.3	Contenuto della modifica dell'ordinanza	4
1.4	Obbligo di rendicontazione: le disposizioni dell'OPSR	6
1.5	Basi legali	6
2	Compatibilità con il diritto europeo	8
3	Commento ai singoli articoli	9
3.1	Ceneri di legno.....	9
3.2	Obbligo di rendicontazione	10
4	Conseguenze	12
4.1	Conseguenze per la Confederazione	12
4.2	Conseguenze per i Cantoni.....	12
4.3	Altre conseguenze	12
4.3.1	Conseguenze per l'ambiente	12
4.3.2	Conseguenze per l'economia	12
4.3.3	Conseguenze per la società	13

1 Introduzione

1.1 Situazione iniziale

L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2016, dell'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, OPSR; RS 814.600) ha portato anche a modifiche sul piano dello smaltimento delle ceneri di legno. Fino al 31 dicembre 2015 le ceneri di griglia o le ceneri residue pure¹ derivanti da legna allo stato naturale proveniente dal bosco e da segherie potevano essere depositate senza analisi presso una discarica per materiali inerti², purché non superassero il 5 per cento del peso dei rifiuti depositati annualmente.

La presente revisione dell'ordinanza abroga questa disposizione. La modifica è avvenuta a seguito dell'indagine conoscitiva chiesta dai Cantoni e da alcune associazioni di settore e ha sorpreso il settore del legno.

La modifica è stata richiesta in ragione del fatto che nella pratica, al momento del deposito in discarica, non si poteva garantire che le ceneri di griglia o le ceneri residue derivassero davvero da legno non trattato. L'occhio non riesce infatti a distinguere le ceneri derivanti da legna allo stato naturale da quelle derivanti da legno trattato. In più, non si può escludere che le ceneri di griglia o le ceneri residue siano mischiate a componenti volatili altamente contaminati. Inoltre, nella maggioranza dei casi le ceneri di legno sono contaminate da cromo^{VI}. Il cromo^{VI} è generato nel processo termico della combustione del legno (allo stato naturale e non), è altamente idrosolubile, altamente tossico, mutageno e cancerogeno. Alcune indagini effettuate nel Cantone di Berna hanno evidenziato casi in cui ceneri di legno sono state depositate presso le discariche di tipo B anche se non se ne conosceva la qualità. Le discariche di tipo B possono essere ubicate sopra acque sotterranee utilizzabili o nelle zone limitrofe necessarie alla loro protezione. Tali discariche non dispongono di norma di un'impermeabilizzazione del fondo e dei fianchi che impedisce alle acque di scarico di infiltrarsi nel sottosuolo e vi è quindi il pericolo che il cromo^{VI} o altri agenti inquinanti finiscano nell'ambiente.

1.2 Smaltimento delle ceneri di legno: le disposizioni dell'OPSR

La quantità totale annua di ceneri di legno è dell'ordine di circa 35 000 tonnellate per gli impianti di riscaldamento automatici. Il volume complessivo è pari a 72 000 tonnellate all'anno, di cui una parte viene smaltita insieme ai rifiuti negli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani.

L'OPSR definisce i rifiuti ammessi e i requisiti di deposito (valori limite) per le discariche di tipo B, al fine di evitare che eventuali emissioni di sostanze nocive provochino conseguenze dannose e moleste per l'ambiente, in particolare per le acque.

Le analisi chimiche delle ceneri di griglia e delle ceneri residue derivanti da legna allo stato naturale mostrano che i valori limite per le discariche di tipo B, salvo il valore del cromo^{VI} e il tenore salino, vengono di norma rispettati. Ciò a condizione tuttavia che solo la legna allo stato naturale sia incenerita e che le ceneri di griglia, le ceneri residue e le ceneri dei filtri vengano smaltite separatamente.

I rifiuti che non rispettano i requisiti di deposito per le discariche di tipo B, come per esempio la cenere di legno, devono essere trattati prima del deposito oppure depositati presso una discarica di tipo diverso, sempre che i corrispondenti requisiti di deposito siano soddisfatti. Oggi i gestori di discariche cercano di mantenere bassi gli accantonamenti per la gestione successiva alla chiusura e di non far aumentare i rischi accettando depositi non conformi o che renderebbero addirittura necessario un risanamento della discarica. Per questo motivo, dal 2016 rifiutano regolarmente le ceneri di legno.

¹ Cenere estratta dal sito di combustione priva di componenti volatili e/o di cenere dei filtri.

² Termine dell'ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) vigente fino a dicembre 2015. Nell'OPSR il termine corrisponde a discariche di tipo B.

I valori limite per le discariche di tipo B derivano dalla protezione dell'acqua potabile e non dal tipo di rifiuti che possono esservi depositati. Per poter depositare le ceneri di griglia e le ceneri residue derivanti dal trattamento termico di legna allo stato naturale presso le discariche di tipo B, in futuro sarà dunque indispensabile un trattamento delle ceneri di legno che riduca il cromo^{VI} a cromo^{III}. Questo trattamento è tecnicamente fattibile a un costo relativamente basso (a titolo di paragone, a causa dello stesso problema legato al cromo^{VI}, l'industria del cemento è stata obbligata ad aggiungere annualmente un agente riducente a circa 4,5 milioni di tonnellate di cemento).

Attualmente in Svizzera non vi sono sufficienti capacità di trattamento per effettuare la riduzione del cromo^{VI} per tutte le ceneri di legno. Le prime indagini hanno chiarito che un trattamento semplice (senza trasporto e deposito) del cromo^{VI} nelle ceneri di legno costa tra i 20 e i 40 franchi a tonnellata. Se si considerano altri problemi di smaltimento e il modo in cui sono stati risolti sembra essere chiaro che il trattamento del cromo^{VI} nelle ceneri di legno sarebbe molto più economico se il settore del legno lo organizzasse autonomamente, per esempio creando dei centri di trattamento. Un esempio concreto nel Cantone di Basilea Campagna mostra che i costi attuali del trattamento del cromo^{VI}, ossia tra i 220 e i 240 franchi circa la tonnellata, possono essere fino a tre volte maggiori rispetto a quando vigeva l'ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR; RS 814.600, non più in vigore). Il prezzo indicato si basa su una situazione di monopolio nel Cantone di Basilea Campagna, di cui beneficia una sola azienda. Si può partire dal presupposto che i costi diminuiranno significativamente con l'arrivo sul mercato di altri offerenti.

Con l'autorizzazione di esercizio di una discarica, il Cantone determina i rifiuti ammessi per il deposito. Il gestore della discarica è libero di accettarne o meno il deposito. Le ceneri di legno, non sottostanno al monopolio di smaltimento dei Cantoni e quindi non vengono indirizzate a impianti specifici. In questo caso è il mercato a decidere dove e a che prezzo vengono depositate.

Una situazione di emergenza sul piano dello smaltimento delle ceneri di legno di fatto non c'è. Secondo l'Allegato 5 numero 5.3 OPSR le autorità cantonali, nel caso in cui i valori limite per il deposito presso le discariche di tipo E non possano essere rispettati e non ci siano possibilità di smaltimento, o manchino le capacità necessarie, possono autorizzare, con l'approvazione dell'UFAM, il deposito delle ceneri di legno presso dette discariche. Questo è ciò che avviene allo stato attuale fino all'entrata in vigore della modifica dell'ordinanza in data 1° novembre 2018.

1.3 Contenuto della modifica dell'ordinanza

La proposta di modifica dell'OPSR, che è stata inviata in consultazione, stabilisce che le ceneri di griglia e le ceneri residue derivanti da legna allo stato naturale possono essere depositate presso le discariche di tipo B per un periodo transitorio di cinque anni, anche se i rispettivi valori limite del cromo^{VI} non sono rispettati. Tutte le altre ceneri di legno devono essere depositate presso le discariche di tipo D, sebbene debba essere rispettato il valore limite per il COT di 20 000 mg/kg.

Dalla procedura di consultazione relativa alla modifica dell'OPSR è emerso che il deposito delle ceneri di legno di qualsiasi genere presso le discariche di tipo B, anche con un periodo transitorio di 5 anni, non è considerato una possibilità di smaltimento definitiva dai Cantoni, dai gestori delle discariche, e dal settore dell'energia da legno. Il rischio che sostanze nocive finiscano in modo incontrollabile nell'ambiente è troppo elevato. Inoltre, già tuttora solo pochi gestori delle discariche accettano il deposito di tali ceneri di legno presso le discariche di tipo B. L'UFAM, i Cantoni e il settore dell'energia da legno hanno elaborato congiuntamente una nuova soluzione, accettabile per tutti partecipanti e i rispettivi interessi, per la problematica dello smaltimento delle ceneri di legno. Il risultato della procedura di consultazione è stato preso in considerazione.

Ora le ceneri di griglia e le ceneri residue come pure le ceneri e le polveri dei filtri derivanti dal trattamento termico di legna da ardere devono poter essere depositate presso le

discariche di tipo D. Per quanto riguarda la questione del cromo^{VI}, va tenuto conto che nella maggior parte dei casi riguarda monodiscariche per le scorie provenienti dagli IIRU. Queste ultime contengono sufficiente ferro libero per la riduzione del problematico cromo^{VI} a cromo^{III} nelle ceneri di legno, anche dopo l'estrazione dei rottami metallici. Ciò a condizione che le ceneri di legno vengano miscelate alle scorie provenienti dagli IIRU prima dell'incorporazione nella discarica. I dettagli concernenti tale procedura saranno definiti nell'aiuto all'esecuzione relativo all'OPSR.

Le ceneri di griglia e le ceneri residue derivanti dal trattamento termico di materiali in legno non considerati legna da ardere secondo l'allegato 5 cifra 3.1 capoverso 2 dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA; RS 814.318.142.1) possono altresì essere depositate presso discariche di tipo D, purché sia rispettato il valore limite per il COT di 20 000 mg/kg.

Anche presso le discariche di tipo E possono essere depositate le ceneri di griglia e le ceneri residue come pure le ceneri e le polveri dei filtri derivanti dal trattamento termico di legna da ardere. Lo stesso dicasi per le ceneri di griglia e le ceneri residue derivanti dal trattamento termico di materiali in legno non considerati legna da ardere ai sensi dell'allegato 5 cifra 3.1 capoverso 2 OIA, purché sia rispettato il valore limite per il COT di 20 000 mg/kg.

Per un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore di questa modifica dell'ordinanza, ossia fino al 1° novembre 2023, le ceneri e le polveri dei filtri derivanti da materiali in legno non considerati legna da ardere possono essere depositate presso le discariche di tipo D ed E ai sensi dell'allegato 5 cifra 3.1 capoverso 2 OIA, anche se i valori limite per il deposito presso la rispettiva discarica non sono rispettati. Dopo il 1° novembre 2023 le ceneri dei filtri con un'elevata concentrazione di metalli pesanti devono essere trattate separatamente, prima di poter essere depositate.

La tabella 1 illustra le possibilità di smaltimento delle ceneri di legno.

Tabella 1: Smaltimento delle ceneri di legno secondo l'OPSR

IIRU Numero di impianti: 30	Le ceneri di legno derivanti da impianti di riscaldamento per singoli locali (come caminetti, stufe, stufe ad accumulo di calore, cucine a legna e stufe a pellet) in abitazioni private (secondo la statistica dell'energia del legno 2015 dell'UFE = 530 642 impianti in Svizzera) possono essere smaltite insieme ai rifiuti in un IIRU.
Riciclaggio in cementificio (allegato 4 numero 3.1) Numero di impianti: 6	Come costituenti secondari e aggiunte minerali (possono esserci restrizioni da parte dei cementifici riguardo alle caratteristiche fisiche e chimiche delle ceneri).
Discariche di tipo A (allegato 5 numero 1)	Il deposito non è permesso.
Discariche di tipo B (allegato 5 numero 2.3) Numero di impianti: 114	È permesso il deposito se sono rispettati i valori limite.
Discariche di tipo C (allegato 5 numeri 3.1, 3.2, 3.4) Numero di impianti: 13	È permesso il deposito se: <ul style="list-style-type: none"> • le ceneri rispettano i valori limite di cui ai numeri 3.2, 3.3 e 3.4. Al fine di garantirne l'ottemperanza, queste ceneri possono essere solidificate in precedenza.

<p>Discariche di tipo D (allegato 5 numeri 4.1 e 4.4) Numero di impianti: 26</p>	<p>È permesso il deposito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • senza restrizioni e con validità temporale illimitata per le ceneri e le polveri dei filtri (anche miscelate) provenienti dall'utilizzo energetico di legna da ardere. • deposito limitato temporalmente fino al 1° novembre 2023 di ceneri e polveri dei filtri (anche miscele) provenienti dal trattamento di materiali in legno non considerati legna da ardere. In seguito le ceneri dei filtri dovranno essere gestite e trattate separatamente (ad es. attraverso il lavaggio acido). Il deposito delle ceneri di griglia e le ceneri residue seguita ad essere consentito.
<p>Discariche di tipo E (allegato 5 numeri 5.2, 5.3) Numero di impianti: 28</p>	<p>È permesso il deposito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • senza restrizioni e con validità temporale illimitata per le ceneri e le polveri dei filtri (anche miscelate) provenienti dall'utilizzo energetico di legna da ardere. • deposito limitato temporalmente fino al 1° novembre 2023 di ceneri e polveri dei filtri (anche miscele) provenienti dal trattamento di materiali in legno non considerati legna da ardere. In seguito le ceneri dei filtri dovranno essere gestite e trattate separatamente (ad es. attraverso il lavaggio acido). Il deposito delle ceneri di griglia e le ceneri residue seguita ad essere consentito.

1.4 Obbligo di rendicontazione: le disposizioni dell'OPSR

L'UFAM è stato selezionato quale ufficio pilota (oltre all'UFCOM) da parte della SG DATEC per l'attuazione di un progetto di digitalizzazione a livello dei vari uffici (progetto eGOV). A tal proposito tre processi in materia di rifiuti, tra cui anche l'obbligo di rendicontazione previsto dall'ordinanza sui rifiuti (OPSR), saranno programmati in applicazioni specialistiche su una piattaforma interattiva e messi a disposizione delle parti interessate.

A causa dei processi del progetto, l'attuale termine del 1° gennaio 2019 previsto per la rendicontazione nell'OPSR per l'attuazione dell'articolo 50 OPSR non può essere rispettato nell'applicazione concreta del progetto. Anche da parte dei Cantoni è stato pertanto suggerito di prorogare di due anni, fino al 1° gennaio 2021, il termine menzionato.

Altresì a seguito del citato progetto diventa obsoleto l'obbligo di rendicontazione con una frequenza di cinque anni stabilito per le discariche nell'articolo 6 capoverso 2. La durata temporale deve essere soppressa e sostituita da una notifica su richiesta.

Alcuni codici rifiuti utilizzati per la rendicontazione nell'allegato 1 OPSR non sono più corretti in seguito alle precedenti modifiche dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti (OLTRif, RS 814. 610.1) e saranno rettificati corrispettivamente anche nella presente revisione.

1.5 Basi legali

Gli articoli 30a e seguenti della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01) investono il Consiglio federale di varie competenze che gli permettono di prescrivere norme in materia di rifiuti. Per esempio, secondo l'articolo 30c capoverso 3 il Consiglio federale può emanare prescrizioni riguardo allo smaltimento di determinati rifiuti, secondo l'articolo 30d può prescrivere il riciclaggio e secondo l'articolo 30h capoverso 1 può emanare prescrizioni tecniche ed organizzative per gli impianti di trattamento dei rifiuti. L'articolo 39 capoverso 1 obbliga in generale il Consiglio federale a emanare prescrizioni per l'esecuzione delle disposizioni della LPAmb riguardo ai rifiuti. L'articolo 45 abilita il Consiglio federale a prescrivere controlli regolari degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti. Secondo l'articolo 46

capoverso 2 inoltre il Consiglio federale può ordinare che vengano allestiti degli elenchi dei rifiuti e del loro smaltimento.

Alcune prescrizioni dell'OPSR finalizzate a proteggere le acque si basano inoltre sulla competenza del Consiglio federale di emanare prescrizioni sullo smaltimento delle acque di scarico e sulle sostanze che possono inquinare le acque come pure prescrizioni di esecuzione generali relative alla legge federale sulla protezione delle acque (artt. 9 cpv. 2, 16 lett. c e 47 LPAc, RS 814.20).

2 Compatibilità con il diritto europeo

Il confronto della gestione svizzera dei rifiuti e delle relative norme giuridiche con la legislazione europea garantisce che non si presentino ostacoli per il commercio tra Svizzera e Unione europea causati da inutili differenze tra le due regolamentazioni. Inoltre, in questo modo si può verificare se il livello di protezione ecologica nell'ambito della gestione dei rifiuti è elevato quanto quello europeo. I principi dello smaltimento dei rifiuti nell'Unione europea riflettono in gran parte quelli applicati in Svizzera. Le norme svizzere e la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (direttiva quadro sui rifiuti) sono basate sulla logica dei cicli di vita, secondo la quale uno dei principi più importanti è l'eliminazione delle sostanze nocive dai cicli. La gerarchia dello smaltimento dei rifiuti è la stessa: in prima posizione figurano la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, seguiti dal riciclaggio di materie prime e dal recupero di energia. Solo da ultimo vi è l'eliminazione o il deposito nel rispetto dell'ambiente. In principio i rifiuti dovrebbero essere trattati prima di essere depositati presso le discariche, così che, migliorandone la qualità, si possano riciclare nella maggior misura possibile e depositarne solo una minima parte presso le discariche. Il diritto europeo non prevede norme speciali per lo smaltimento delle ceneri di legno, pertanto non esistono termini transitori comparabili. Anche se la Svizzera, in linea di massima, non ha l'obbligo di adattare la propria legislazione alle ordinanze o direttive europee, è certamente opportuno elaborare le proprie disposizioni in maniera analoga o conforme a quelle comunitarie. Per le disposizioni proposte ciò non è possibile, visto che come già spiegato non esistono norme europee corrispondenti concernenti lo smaltimento delle ceneri di legno.

Le modifiche proposte degli obblighi di rendicontazione prescritti dall'OPSR non hanno alcun effetto sulla normativa esistente nel diritto europeo. In linea di principio con il progetto base volto alla digitalizzazione dei dati relativi ai rifiuti vengono però create le basi per un rilevamento dei dati più semplice e più rapido. In tal modo si mira a un'esecuzione più efficiente degli obblighi di rendicontazione (ad esempio nei confronti dell'OCSE).

3 Commento ai singoli articoli

3.1 Ceneri di legno

Articolo 24

L'articolo 24 non è modificato. Si tratta di una correzione che concerne soltanto la traduzione francese, la quale non corrispondeva appieno al testo originale tedesco.

Articolo 52a

Per un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore di questa modifica dell'ordinanza, le ceneri e le polveri dei filtri derivanti da materiali in legno non considerati legna da ardere possono essere depositate presso le discariche di tipo D ed E ai sensi dell'allegato 5 cifra 3.1 capoverso 2 OIAt, anche se i valori limite per il deposito presso il rispettivo tipo di discarica non sono rispettati. Nel periodo transitorio il settore interessato è tenuto a provvedere alle capacità di trattamento necessarie al fine di corrispondere ai requisiti dell'OPSR per il deposito presso le discariche di tipo D ed E. Le ceneri e le polveri dei filtri derivanti da materiali in legno non considerati legna da ardere contengono elevate concentrazioni di metalli pesanti, a volte a livello percentuale. Questo tenore di metalli pesanti è spesso persino più elevato di quello delle ceneri dei filtri provenienti dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU). Per queste ceneri l'articolo 32 OPSR prescrive la rimozione dei metalli pesanti prima del deposito. Il cosiddetto «lavaggio acido» delle ceneri dei filtri IIRU corrisponde agli odierni standard tecnologici. Durante il periodo transitorio il settore dell'energia da legno deve accertare, unitamente al comparto dello smaltimento, quali procedure (ev. anche il lavaggio acido) sono idonee per rimuovere le ceneri e le polveri dei filtri derivanti dall'utilizzo energetico di materiali in legno non considerati legna da ardere e quali capacità di trattamento sono disponibili. Se il trattamento delle ceneri e le polveri dei filtri non potesse essere eseguito in modo capillare fino al 1° novembre 2023, è possibile smaltire questi rifiuti in una discarica sotterranea nei Paesi limitrofi, come già è prassi attualmente. Inoltre, sussiste la possibilità di depositare le ceneri di legno presso le discariche di tipo C, purché siano rispettati i requisiti per il deposito dei rifiuti di cui all'allegato 5 cifre 3.2, 3.3 e 3.4 OPSR. Affinché ciò possa essere garantito, può essere necessaria una solidificazione delle ceneri di legno con il cemento. In tal modo non si giungerebbe a una «situazione di emergenza sul piano dello smaltimento» delle ceneri e le polveri dei filtri derivanti da materiali in legno non considerati legna da ardere. Analogamente alle altre ceneri di legno, i gestori delle discariche devono garantire il trattamento privo di polvere di tali ceneri e polveri dei filtri presso le discariche.

Allegato 5 numero 4.1

Presso le discariche di tipo D possono essere depositate le ceneri di griglia e le ceneri residue come pure le ceneri e le polveri dei filtri derivanti dal trattamento termico di legna da ardere. Questo tipo di discariche dispone di un'impermeabilizzazione del fondo e dei fianchi. L'acqua d'infiltrazione viene raccolta e può eventualmente essere trattata al fine di rispettare le condizioni di immissione nelle acque o nelle canalizzazioni pubbliche. In tal modo le sostanze nocive delle ceneri di legno non finiscono in maniera incontrollata nell'ambiente. Tali ceneri di legno vanno miscelate con le scorie provenienti dagli IIRU presso le discariche, in modo tale da consentire la riduzione del cromo^{VI} con ferro libero delle scorie provenienti dagli IIRU. I dettagli relativi all'integrazione di tali ceneri presso le discariche di tipo D e la miscelazione con le scorie provenienti dagli IIRU saranno stabiliti nell'aiuto all'esecuzione relativo all'OPSR. Al fine di tutelare i dipendenti, i gestori delle discariche devono garantire il trattamento privo di polvere di tali ceneri di legno presso le discariche (scarico alla consegna e integrazione nella discarica).

Le ceneri di griglia e le ceneri residue derivanti dal trattamento termico di materiali in legno non considerati legna da ardere ai sensi dell'allegato 5 cifra 3.1 capoverso 2 OIAt, possono altresì essere depositate presso le discariche di tipo D, purché sia rispettato il valore limite

per il COT di 20 000 mg/kg. Questo valore limite per il COT è misurato conformemente all'aiuto all'esecuzione dell'UFAM «Méthodes d'analyse dans le domaine des déchets et des sites pollués» (2017), capitolo 7.9 (non disponibile in italiano). Anche tali ceneri di legno vanno miscelate con le scorie provenienti dagli IIRU in modo da ridurre il cromo^{VI}. Analogamente alle ceneri di legno provenienti da legna da ardere, va garantito il trattamento privo di polvere presso le discariche.

Allegato 5 numero 4.4

Le ceneri di legno non figurano più nella lista dei rifiuti che possono essere depositati presso le discariche di tipo D soltanto se i valori limite sono rispettati.

Allegato 5 numero 5.1

Presso le discariche di tipo E possono essere depositate le ceneri di griglia e le ceneri residue come pure le ceneri e le polveri dei filtri derivanti dal trattamento termico di legna da ardere. Questo tipo di discariche dispone di un'impermeabilizzazione del fondo e dei fianchi. L'acqua d'infiltrazione viene raccolta ed eventualmente trattata al fine di rispettare le condizioni di immissione nelle acque o nelle canalizzazioni pubbliche. In tal modo le sostanze nocive delle ceneri di legno non finiscono in maniera incontrollata nell'ambiente. L'integrazione orientata alla pratica delle ceneri di legno presso le discariche di tipo E sarà stabilita nell'aiuto all'esecuzione relativo all'OPSR. Al fine di tutelare i dipendenti, i gestori delle discariche devono garantire il trattamento privo di polvere delle ceneri di legno presso le discariche (scarico alla consegna e integrazione nella discarica).

Le ceneri di griglia e le ceneri residue derivanti dal trattamento termico di materiali in legno non considerati legna da ardere ai sensi dell'allegato 5 cifra 3.1 capoverso 2 OIAt, possono altresì essere depositate presso le discariche di tipo E, purché sia rispettato il valore limite per il COT di 50 000 mg/kg. Questo valore limite per il COT è misurato conformemente all'aiuto all'esecuzione dell'UFAM «Méthodes d'analyse dans le domaine des déchets et des sites pollués» (2017), capitolo 7.9 (non disponibile in italiano). Analogamente alle ceneri di legno provenienti da legna da ardere, va garantito il trattamento privo di polvere presso le discariche.

La distribuzione delle discariche esistenti di tipo D non è capillare in tutta la Svizzera. Con questa nuova regolamentazione che coinvolge le discariche di tipo C sono disponibili altre 28 discariche per lo smaltimento conforme delle ceneri di legno, garantendo così il successo dell'esecuzione da parte dei Cantoni.

3.2 Obbligo di rendicontazione

Articolo 6 capoverso 2

Oggi i Cantoni documentano presso le discariche le prove che gli impianti delle opere di costruzione delle discariche soddisfano i requisiti ai sensi dell'allegato 2 cifre 2.1-2.4 e che siano attuate le misure di cui all'articolo 53 capoverso 4 per impedire effetti dannosi o molesti sull'ambiente da parte delle discariche. In tal modo si garantisce un'esecuzione unitaria nell'ambito delle discariche, si migliora il coordinamento intercantonale come pure si informa in misura sufficiente la Confederazione e i Cantoni in merito allo stato delle discariche e dunque alle esigenze finanziarie per la gestione successiva e le eventuali misure di risanamento.

Nel corso del periodo di cinque anni fissato attualmente le informazioni citate saranno spesso necessarie ai fini della pianificazione e ora dovranno poter essere inoltrate su richiesta dall'UFAM conformemente al disegno di ordinanza. L'OPSR è così adeguata alla prassi odierna e l'obbligo di rendicontazione periodica è abrogato. Inoltre, il rilevamento di questi dati da parte dei Cantoni sarà ulteriormente facilitato dal progetto della

Confederazione per la digitalizzazione del settore dei rifiuti, in modo da snellire notevolmente l'onere rispetto agli attuali obblighi di rendicontazione.

Articolo 50

Numerosi Cantoni e la Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell'ambiente della Svizzera (CCA) hanno chiesto un differimento del termine per la rendicontazione di cui all'articolo 50 OPSR. Con il prolungamento del termine per la rendicontazione al 1° gennaio 2021 viene data ai Cantoni e alle imprese la possibilità di avviare tempestivamente l'immissione reale dei dati. Il nuovo termine consente inoltre di gestire integralmente l'obbligo di rendicontazione tramite la prevista piattaforma digitalizzata per il settore dei rifiuti, dando il via a una rendicontazione efficiente e moderna.

Allegato 1

A causa della revisione dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti (OLTRif) devono essere modificati i numeri dei rifiuti corrispettivi nell'OPSR per due generi di rifiuti nell'allegato 1 OPSR, adeguandoli alle nuove categorie di rischio ai sensi dell'OLTRif. Inoltre, i singoli generi di rifiuti non devono essere limitati alla provenienza dalle raccolte comunali, bensì devono poter essere considerati anche se provengono da altre raccolte.

4 Conseguenze

4.1 Conseguenze per la Confederazione

Per la Confederazione l'introduzione delle nuove disposizioni non ha conseguenze finanziarie e solo conseguenze minime a livello di personale; può infatti essere attuata nel quadro delle risorse umane già disponibili. Durante il quinquennio in questione, l'UFAM fornirà assistenza ai Cantoni e al settore sul piano tecnico, affinché dopo la scadenza del termine transitorio le ceneri e le polveri dei filtri derivanti da materiali in legno non considerati legna da ardere possano essere smaltite in modo conforme.

Con il prolungamento del termine per la rendicontazione al 1° gennaio 2021 si dà alla Confederazione la possibilità di attuare il previsto progetto di digitalizzazione nel rispetto dei termini e di iniziare in seguito il rilevamento reale dei dati e la pubblicazione dei dati. Il differimento del termine consente di evitare il consolidamento di soluzioni transitorie costose e già obsolete dopo due anni per la rendicontazione.

4.2 Conseguenze per i Cantoni

La modifica dell'ordinanza non ha conseguenze finanziarie o a livello di personale per i servizi cantonali responsabili della gestione dei rifiuti. Nel quadro dei compiti esecutivi già esistenti legati alle discariche, i Cantoni dovranno controllare il deposito delle ceneri di legno.

Il prolungamento del termine per la rendicontazione al 1° gennaio 2021 è stato chiesto esplicitamente dai Cantoni e permette loro di adeguare tempestivamente i processi e sistemi esistenti alle nuove disposizioni e alle possibilità di rilevamento e notifica dei dati e/o di consolidarli nella nuova piattaforma della Confederazione. La modifica dell'ordinanza non ha conseguenze finanziarie o a livello di personale per i Cantoni, ma la digitalizzazione degli obblighi di rendicontazione comporterà un certo onere iniziale, nonché utili di efficienza in ambito amministrativo ad avvenuta implementazione.

L'abrogazione degli obblighi di rendicontazione quinquennali per le discariche da parte dei Cantoni e la rispettiva sostituzione con una rendicontazione su richiesta consolida l'attuale prassi tra Cantoni e la Confederazione e non produce alcun onere aggiuntivo.

4.3 Altre conseguenze

4.3.1 Conseguenze per l'ambiente

Con la presente modifica dell'ordinanza nell'ambito dello smaltimento delle ceneri di legno è garantito lo smaltimento rispettoso dell'ambiente delle ceneri di legno di ogni genere. In tal modo non è previsto alcun effetto dannoso considerevole per l'ambiente.

4.3.2 Conseguenze per l'economia

La modifica dell'ordinanza ha conseguenze finanziarie e a livello di personale per i settori interessati (settore del legno e dello smaltimento). Durante il periodo transitorio, questi ultimi devono sviluppare le capacità di trattamento necessarie, nonché sfruttare quelle già esistenti, ad esempio presso gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) che dispongono di un lavaggio acido. Ciò richiede risorse finanziarie e in termini di personale. Per uno smaltimento efficiente, economico e conforme all'OPSR delle ceneri di legno occorre esaminare ulteriori misure, come la creazione di depositi intermedi regionali nei quali le ceneri sono poi indirizzate al trattamento adeguato oppure lo sviluppo di un sistema di controllo della qualità per ridurre a medio termine i costi relativi alle analisi. Rispetto al sistema attuale sussisteranno comunque dei costi supplementari. Gli attori, l'UFAM, i Cantoni e il settore dell'energia da legno hanno già avviato congiuntamente i rispettivi accertamenti.

4.3.3 Conseguenze per la società

Il prezzo dello smaltimento delle ceneri di legno aumenterà leggermente a causa del deposito presso le discariche di tipo D ed E. Tuttavia, questo aumento è relativamente esiguo rispetto alle conseguenze a medio e lungo termine che provocherebbe uno smaltimento non conforme (risanamento delle discariche e creazione di nuovi siti).